

Delibera di Giunta
N.ro 1992/2233 - del 26/5/1992 - Prot. n. (ABF/92/D-191AA)

APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEI PIANI DI CLASSIFICA AI FINI DEL RIPARTO DELLE SPESE CONSORTILI, PREDISPOSTI DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE BONIFICHE.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

- Vista la legge regionale 2 agosto 1984 n. 42 "Nuove norme in materia di Enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative";
- Visto l'art. 25 della suddetta legge con il quale viene istituita la Commissione Consultiva per le Bonifiche;
- Vista la legge regionale 27 agosto 1983, n. 34;
- Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale nn. 21/85, 630/86, 66/88, 378/88, 697/88, 65/89 e 416/89, di nomina dei componenti della suddetta Commissione Consultiva per le Bonifiche;
- Considerato che tra i compiti della richiamata Commissione risulta quello di formulare proposte alla Giunta regionale in ordine alla elaborazione dei criteri per la formulazione dei piani di classifica ai fini del riparto delle spese consortili;
- Visto il verbale della riunione del 24 aprile 1991 della suddetta Commissione con il quale vengono approvati alla unanimità dei presenti i criteri elaborati dalla medesima Commissione;
- Visti i suddetti criteri per la formulazione dei piani di classifica ai fini del riparto delle spese consortili riportati all'allegato A;
- Visti i pareri favorevoli espressi dalle Amministrazioni Provinciali di Bologna, Ferrara, Parma, Ravenna, Forlì, Reggio Emilia e del Comitato Circondariale di Rimini in merito ai suddetti criteri, a norma dell'art. 8 della legge regionale 27 agosto 1983 n. 34;
- Vista la lettera n. 1437 del 21 gennaio 1992 inviata alle Amministrazioni Provinciali di Piacenza e Modena ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. n. 34/1983 rimasta senza riscontro;
- Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare Attività Produttive espresso nella seduta del 12 maggio 1992;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Alimentazione;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

di approvare i criteri per la formulazione dei piani di classifica ai fini del riparto delle spese consortili, di cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

ALLEGATO A

APPLICAZIONE LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1984 N. 42 CRITERI DA ADOTTARE PER L'ELABORAZIONE DEI PIANI DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

PREMESSA

I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche ed esplicano la loro attività istituzionale nei modi previsti dalla legge e dai rispettivi statuti, quale funzione essenzialmente pubblica ai fini della difesa del suolo, della razionale utilizzazione delle risorse idriche, della tutela e della valorizzazione della produzione agricola e dei beni naturali, mediante una propria struttura tecnico-amministrativa.

PRESUPPOSTI IMPOSITIVI

La L.R. 2 agosto 1984 n. 42 stabilisce che i proprietari dei beni immobili, siano essi censiti al catasto rustico che a quello urbano, ricadenti in un comprensorio classificato di bonifica, sono tenuti a sostenere le spese di funzionamento del Consorzio ed a contribuire agli oneri della manutenzione e dell'esercizio delle opere pubbliche realizzate a servizio del comprensorio. Resta fermo che nei territori classificati di bonifica montana i precitati oneri di manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche sono invece a totale carico pubblico.

Compete altresì agli stessi proprietari dei beni immobili, sulla base di apposito riparto definito in sede di progettazione delle singole opere, l'onere per la costruzione delle opere private obbligatorie nelle misure stabilite dalla legge.

L'obbligo della contribuenza, a carico dei proprietari dei beni immobili ricadenti nei comprensori di bonifica, discende dalla vigente legislazione statale e regionale ed è commisurato al beneficio conseguito o conseguibile dalle opere e dall'attività di bonifica.

INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO

Si rende quindi necessario, anche in riferimento ad aree omogenee con cui sia ripartito il comprensorio consortile, individuare e quantificare il beneficio che gli immobili ritraggono dall'attività di bonifica. A tale obiettivo si perviene mediante la predisposizione del "piano di classifica degli immobili ai fini del riparto delle spese di bonifica", che dovrà essere realizzato mediante quattro distinte fasi di lavoro:

- a. la individuazione dei diversi tipi di attività di bonifica che danno luogo a beneficio;
- b. la suddivisione del comprensorio classificato in relazione ad ambiti omogenei per le diverse attività di bonifica;
- c. la definizione di un riferimento comune da utilizzare per la comparazione dei diversi tipi di bene immobile presenti nel comprensorio;
- d. la determinazione dei parametri tecnici ed economici e dei relativi indici, dalla cui combinazione si viene a calcolare il rapporto di beneficio esistente tra gli immobili in riferimento ai diversi tipi di attività di bonifica.

INDIRIZZI GENERALI PER LA FORMAZIONE DEI "PIANI DI CLASSIFICA"

La ricognizione operata sui vigenti piani di classifica per il riparto delle spese consortili ha evidenziato eccessiva disomogeneità nei criteri e parametri a suo tempo adottati dai soppressi consorzi di bonifica. Pertanto è necessario che i nuovi Enti di bonifica, istituiti in Emilia Romagna dall'1.1.1988, procedano ad adottare i piani di classifica riferiti ai nuovi comprensori di competenza sulla base di comuni principi informativi.

Pertanto le quattro fasi sopra elencate dovranno essere espletate secondo i seguenti indirizzi:

- a. in aderenza ai compiti che istituzionalmente la legge affida ai Consorzi, le attività di bonifica possono essere normalmente ricondotte a tre settori principali di attività che danno luogo a distinto beneficio:
 1. le funzioni connesse al concetto di bonifica idraulica, che comprende tutte le attività di studio, vigilanza, esercizio e manutenzione delle opere pubbliche destinate a realizzare la regimazione idraulica del suolo e la tutela e valorizzazione a fini produttivi dei beni naturali (vedi in particolare l'art. 1 e il 2° comma art. 3 L.R. 42/84);
 2. le funzioni tradizionalmente definite di bonifica montana, che comprendono le attività di studio e sorveglianza del territorio soggetto a tale classifica nonché la promozione degli interventi pubblici necessari a garantire la tutela e la salvaguardia degli equilibri naturali ed ambientali (vedi in particolare il 1° comma art. 3 L.R. 42/84);
 3. le funzioni connesse alla acquisizione, tutela e ripartizione delle risorse idriche a fini agricoli o plurimi (vedi in particolare l'art. 4 L.R. 42/84);
- b. per ciascun comprensorio di bonifica dovranno essere individuate, con opportuna analisi tecnica, aree di sufficiente ampiezza che presentano omogeneità di beneficio in riferimento ai vari settori di attività considerati e l'eventuale loro ulteriore ripartizione in aree elementari a diverse condizioni ed intensità di intervento;
- c. per ricondurre ad un rapporto comune la diversa tipologia dei beni immobili che ritraggono beneficio dalla bonifica, dovrà essere definito, attraverso opportuna forma di comparazione dei dati catastali relativi alle singole categorie di beni, un medesimo indice unitario di riferimento;
- d. il beneficio dell'attività di bonifica consiste, di norma, sia nella preservazione ed adeguamento delle condizioni di sicurezza idraulica o di stabilità dei suoli, sia nella valorizzazione e corretta ripartizione delle risorse idriche. L'individuazione di tale beneficio si esprime mediante la scelta di parametri tecnici ed economici, opportunamente graduati, da applicarsi alle singole aree omogenee e alla tipologia degli immobili. In tal modo, il riparto delle spese sostenute per ciascuna attività settoriale espletata avverrà sulla base di elementi di valutazione oggettiva. Nei "piani di classifica", tenuto conto della interdipendenza funzionale tra le opere ed attività realizzate nei territori collinari e montani e quelle realizzate nei sottostanti territori di pianura, dovrà essere considerato il rilievo del beneficio che le prime determinano anche agli immobili ricadenti in pianura.

INDIRIZZI PARTICOLARI

1. In attesa che si realizzi in capo al consorzio la gestione di tutte le strutture di bonifica esistenti nel comprensorio consortile, il piano di classifica, nel determinare il beneficio, dovrà tenere conto delle condizioni esistenti per gli immobili direttamente ed autonomamente serviti da opere di scolo e/o di irrigazione non ancora rientranti nel sistema delle opere pubbliche consortili.
2. Quando l'importo del contributo dovuto da un consorziato, calcolato in sede di riparto, risulti di entità inferiore rispetto ai costi di tenuta e aggiornamento presso il consorzio della posizione catastale e di esazione dei contributi, l'importo stesso dovrà essere determinato nella misura del contributo minimo definito in base ai predetti costi. Infatti, l'eventuale esonero andrebbe a gravare in modo non legittimo sugli altri consorziati e inoltre le ditte esonerate si vedrebbero escluse dal diritto di voto nelle elezioni consorziali.